Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2016[2],
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

[1] La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nel loro intento di attuare e consolidare la democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.

[2] Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e i Paesi dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

[3] Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Cipro e Malta.

Art. 2 Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;

1 RS **101**
2 FF **2016** 2005

b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3 Principi

1 La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

2 I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

3 Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prendano dal canto loro un numero sufficiente di provvedimenti efficaci.

Art. 4 Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, può adottare misure e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5 Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6 Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 7 Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:

a. cooperazione tecnica;

b. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, il sostegno al bilancio, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie;

c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;

d. provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;

e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti previsti nel presente articolo, idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

a. contributi a fondo perso;
b. mutui;
c. partecipazioni;
d. garanzie.

Art. 9 Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 10

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 11 Priorità

Il Consiglio federale fissa i punti fondamentali e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi sanciti dalla presente legge e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 12 Accordi e contratti

[1] Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

[2] Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

Art. 13 Collaborazione con terzi

1 La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

2 Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

3 Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

4 Per adempiere gli obiettivi definiti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 14 Coerenza e coordinamento nell'Amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede affinché nell'Amministrazione federale la politica concernente l'Europa dell'Est sia coerente e coordinata.

Art. 15 Amministrazione del personale locale

1 Il datore di lavoro tratta, in forma cartacea e nel sistema di informazione BV PLUS dell'Ufficio federale del personale, i dati del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato e attivo nell'ambito della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (personale locale) del quale necessita per svolgere i suoi compiti quale datore di lavoro, in particolare per:

a. determinare il fabbisogno di personale;

b. reclutare il personale al fine di garantire gli effettivi necessari;

c. gestire i salari e le remunerazioni, costituire i dossier del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali;

d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati;

e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati;

f. assicurare una pianificazione, un monitoraggio e un controllo mediante analisi comparative, analisi di dati, di rapporti e di piani di misure.

2 Il datore di lavoro può trattare i seguenti dati relativi al personale necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 1, compresi i dati sensibili e i profili della personalità:

a. informazioni relative alla persona;

b. informazioni relative allo stato di salute in rapporto alla capacità lavorativa;

c. informazioni relative alla salute connesse con i rimborsi dell'assicurazione malattie;

d. informazioni relative alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale;

e. dati richiesti nell'ambito della collaborazione per l'esecuzione del diritto delle assicurazioni sociali;

f. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro.

3 Il datore di lavoro è responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.

4 Può trasmettere dati a terzi unicamente se una base legale lo prevede o se la persona interessata vi acconsente per scritto.

5 I dati di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere trasmessi al consulente assicurativo del DFAE solo se sono assolutamente necessari per chiarire un caso specifico.

6 Il datore di lavoro emana disposizioni d'esecuzione concernenti:

a. il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, archiviazione e distruzione;

b. le autorizzazioni per il trattamento dei dati;

c. le categorie di dati di cui al capoverso 2;

d. la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 16 Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976[3] sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 17 Valutazioni e rapporti

1 Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

2 Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.

3 Il rapporto all'attenzione dell'Assemblea federale è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Emana le disposizioni di esecuzione.

3 RS **974.0**

Art. 19 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 2003[4] su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Art. 1 cpv. 2 lett. b

2 Sono fatte salve le misure ai sensi:

b. della legge federale del 30 settembre 2016[5] sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

2. Legge federale del 19 marzo 1976[6] sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Art. 11 cpv. 2

2 Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 13a Trattamento dei dati

1 Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

a. cognome, nome e data di nascita;
b. luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;
c. religione;
d. stato civile;
e. numero d'assicurato AVS;
f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
g. profili della personalità;
h. attività politiche e sindacali;
i. indicazioni sulla salute.

2 I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione o all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) se essi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

4 RS **193.9**
5 RS …; FF **2016** 6829
6 RS **974.0**

Art. 20 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Fatto salvo il capoverso 4, la presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2024.

4 Le modifiche di cui all'articolo 19 n. 2 hanno durata di validità indeterminata.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016	Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016
La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz	Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2016[7]

Termine di referendum: 19 gennaio 2017

7 FF **2016** 6829